

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 dicembre 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2013, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche degli articoli 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 «Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)»». (13R00578)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Sistema di qualità agroalimentare (Articolo 2, legge regionale 11 luglio 2011, n. 10)»». (13R00610)..... Pag. 1

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 23 ottobre 2013, n. 28-130/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg. (Regolamento recante la disciplina della caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)). (13R00550)..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 ottobre 2013, n. 29-131/Leg.

Regolamento di attuazione dell'articolo 68, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di criteri per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari. (13R00551)..... Pag. 7

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 24 ottobre 2013, n. 31.

Delega di funzioni in materia contenziosa e disciplina dell'Avvocatura della Provincia. (13R00567)..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 ottobre 2013, n. 32.

Modifiche dei regolamenti di esecuzione in materia di formazione specifica in medicina generale e di formazione medica specialistica. (13R00568)..... Pag. 12



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2013, n. 13.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012). (13R00544)..... *Pag.* 14

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2013, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica. (13R00545).... *Pag.* 17

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2013, n. 19.

Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini. (13R00572) *Pag.* 19

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2013, n. 20.

Istituzione del Comune di Sissa Trecasali mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma. (13R00573)..... *Pag.* 21

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 59/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"). (13R00581)..... *Pag.* 23

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2013, n. 60.

Modifiche al regime transitorio dei consorzi di bonifica e coordinamento con le norme in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012, alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 91/1998. (13R00582)..*Pag.* 26

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2013, n. 33.

Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015" ed interpretazione autentica dell'art. 1 della L.R. 28.12.2012, n. 69. (13R00556)..... *Pag.* 29

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2013, n. 34.

Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). (13R00557)..... *Pag.* 30

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2013, n. 18.

Abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 9 della legge regionale 5 aprile 2005, n. 11. Soppressione della Commissione tecnica. (13R00592)..*Pag.* 31

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2013, n. 19.

Dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. (13R00593)..... *Pag.* 32

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 ottobre 2013, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, "Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive". (13R00602). *Pag.* 33



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 novembre 2013, n. 10/R.

Regolamento regionale recante: «Ulteriori modifiche degli articoli 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebri e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 «Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri)»».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte 2° suppl. n. 45 del 7 novembre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 3 agosto 2011, n. 15;

Visto il regolamento regionale dell'8 agosto 2012, n. 7/R;

Visto il regolamento regionale 6 agosto 2013, n. 7/R;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 256-34311 del 5 novembre 2013;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del regolamento regionale dell'8 agosto 2012, n. 7/R

1. Al comma 4 dell'art. 2 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R, come modificato dall'art. 1 del regolamento regionale 6 agosto 2013, n. 7/R, le parole «entro quindici mesi» sono sostituite con le seguenti «entro diciassette mesi».

Art. 2.

Modifica all'art. 3 del regolamento regionale dell'8 agosto 2012, n. 7/R

1. Al comma 9 dell'art. 3 del regolamento regionale dell'8 agosto 2012, n. 7/R, come modificato dall'art. 2 del regolamento regionale n. 7/2013 le parole «entro quindici mesi» sono sostituite con le seguenti «entro diciassette mesi».

Art. 3.

Modifica all'art. 11 del regolamento regionale dell'8 agosto 2012, n. 7/R

1. Al comma 9 dell'art. 11 del regolamento regionale dell'8 agosto 2012, n. 7/R, come modificato dall'art. 3 del regolamento regionale n. 7/2013 le parole «entro quindici mesi» sono sostituite con le seguenti «entro diciassette mesi».

Art. 4.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 7 novembre 2013

Il vice presidente: Pichetto Fratin

13R00578

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 novembre 2013, n. 11/R.

Regolamento regionale recante: «Sistema di qualità agro-alimentare (Articolo 2, legge regionale 11 luglio 2011, n. 10)».

(Pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 46 del 14 novembre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto il regolamento CE del 20 settembre 2005, n. 1698/2005;

Vista la legge regionale dell'11 luglio 2011, n. 10;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 45-6661 dell'11 novembre 2013;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 1 della legge regionale dell'11 luglio 2011, n. 10 (legge collegata alla finanziaria per l'anno 2011), individua i prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana



con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente; disciplina inoltre il sistema di qualità delle produzioni agroalimentari denominato «Sistema di qualità certificata della Regione Piemonte», di seguito definito «Sistema».

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento: il settore regionale competente in materia di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

b) struttura regionale competente ai fini istruttori: il settore regionale competente per materia;

c) sistema di qualità: sistema riconosciuto dagli Stati membri di cui all'art. 32, paragrafo 1, lettera *b)*, del regolamento CE del 20 settembre 2005, n. 1698/2005 (sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)) i cui prodotti finali rispondono a obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento con specificità di processo e/o di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica o salute delle piante e degli animali, o benessere degli animali o tutela ambientale. Il sistema, che prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente, è aperto a tutti i produttori; esso è trasparente, assicura la tracciabilità completa del prodotto e risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;

d) disciplinare di produzione: documento di cui all'art. 2, comma 4, lettera *a)* della legge regionale n. 10/2011 vincolante per tipologia di prodotto che individua i processi di produzione, gli elementi che contraddistinguono la «qualità superiore» del prodotto e/o del processo, contenente i principi generali e le schede tecniche applicative, in cui sono indicate le tecniche e i mezzi tecnici ammessi nelle varie fasi dei processi di produzione affinché un prodotto possa essere etichettato con il sistema, secondo quanto disposto all'art. 16;

e) produttore: persona fisica, giuridica o associazione di dette persone rispondente ai requisiti di cui all'art. 8, autorizzata dalla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento ad aderire al sistema;

f) organismo associativo: qualsiasi associazione, a prescindere dalla sua forma giuridica, costituita dalla filiera dei produttori che trattano il medesimo prodotto, ivi comprese le organizzazioni di produttori riconosciute;

g) organismo di controllo: ente pubblico o soggetto terzo e indipendente rispondente ai requisiti di cui all'art. 10, che svolge l'attività di controllo sui processi di produzione applicando il piano dei controlli;

h) piano dei controlli: documento contenente l'insieme dei controlli che l'organismo di controllo svolge per accertare la conformità del processo al disciplinare di produzione;

i) autocontrollo: attività documentata di verifica, attuata dal produttore del rispetto dei requisiti definiti nel disciplinare di produzione, nonché delle materie prime in ingresso, dei mezzi tecnici, durante i processi di produzione e nelle fasi successive alla produzione e trasformazione, fino alla prima vendita;

l) vigilanza: attività di riscontro e documentazione, a campione o mirata, sull'efficacia e sull'uniformità dell'applicazione del piano dei controlli;

m) rintracciabilità: la capacità del produttore di ricostruire la storia, l'utilizzo o l'ubicazione di un prodotto mediante documentazioni;

n) filiera agroalimentare: l'insieme articolato che comprende le principali attività (e i loro principali flussi materiali e informativi), le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e fornitura di un prodotto agroalimentare finito;

o) tracciabilità: insieme degli obblighi previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa di settore che la filiera agroalimentare è tenuta ad applicare al fine dell'identificazione del prodotto;

p) non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito del prodotto o del produttore al presente regolamento, ai disciplinari di produzione ed agli atti conseguenti;

q) azione correttiva: azione finalizzata ad eliminare le cause di non conformità;

r) prodotto di qualità: prodotto destinato all'alimentazione umana con specificità di prodotto e/o di processo e/o di condizioni ambientali, avente caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa;

s) tipologie di prodotti: prodotti diversi, afferenti a una stessa filiera agroalimentare, con caratteristiche specifiche relative ai processi di produzione, ovvero alla qualità del prodotto finale. Le diverse tipologie di prodotto, afferenti a una stessa filiera agroalimentare, devono possedere caratteristiche qualitative aventi caratteristiche qualitativamente superiori alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica o salute delle piante e degli animali, o benessere degli animali o tutela ambientale e possono essere oggetto di disciplinari diversi;

t) linee guida: insieme di disposizioni sviluppate sistematicamente, sulla base delle conoscenze acquisite, redatte allo scopo di rendere appropriati i disciplinari di produzione e la documentazione a essi correlata;

u) indicatore di compatibilità ambientale ed energetica: valutazione dei processi di produzione aziendale che attribuisce il livello di efficienza e di compatibilità dei processi di produzione.

Art. 3.

Indicatore di compatibilità ambientale ed energetica

1. Il sistema può dotarsi di uno o più indicatori di compatibilità ambientale ed energetica per le aziende che ne fanno richiesta, che attesta il livello di efficienza e di compatibilità dei processi di produzione aziendale.



Art. 4.

Istituzione elenchi regionali

1. Sono istituiti:

- a) l'elenco degli organismi associativi;
- b) l'elenco dei produttori;
- c) l'elenco degli organismi di controllo.

2. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento cura l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi, il relativo aggiornamento nonché la loro pubblicazione sul sito Internet della Regione.

Art. 5.

Compiti della Regione

1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, approva le proposte dei disciplinari di produzione e le loro modifiche nonché l'istituzione di un logo identificativo del sistema e del relativo manuale d'uso.

2. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento:

a) valuta la documentazione presentata dagli organismi associativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera a). Nel caso in cui vi siano più organismi associativi per la stessa tipologia di prodotto disciplinato, la struttura iscrive nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), quello che raccoglie le adesioni del maggior numero di produttori;

b) riceve e istruisce, acquisiti i pareri dei settori competenti ai fini istruttori, le proposte di disciplinare presentate dagli organismi di controllo;

c) approva il piano dei controlli e le sue modifiche;

d) vigila sugli organismi di controllo;

e) decide in ordine alle richieste di riesame da parte dei produttori avverso i richiami scritti, le proposte di sospensione e di revoca;

f) autorizza l'uso del logo identificativo a fini promozionali, secondo le modalità definite con apposito provvedimento;

g) approva, acquisiti i pareri dei strutture regionali competenti ai fini istruttori, le linee guida relative per ciascuna filiera agroalimentare.

Art. 6.

Organismo associativo

1. L'organismo associativo di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), costituito dalla filiera dei produttori, presenta alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la seguente documentazione:

a) l'atto costitutivo e lo statuto, nei quali sia garantito che l'adesione è aperta a tutti i produttori interessati;

b) il disciplinare di produzione;

c) l'elenco degli associati con la specificazione del quantitativo prodotto complessivo e per ogni singolo aderente.

2. L'organismo associativo:

a) sottopone alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la proposta di disciplinare di produzione;

b) sottopone alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la proposta contenente le modifiche da apportare al disciplinare di produzione approvato;

c) rilascia l'approvazione prevista dall'art. 16, comma 3;

d) svolge attività di promozione e di valorizzazione del prodotto, di informazione del consumatore e di cura degli interessi del sistema.

Art. 7.

Disciplinari di produzione

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle diverse tipologie di prodotto afferenti a una stessa filiera, approva uno o più disciplinari di produzione, purché diversificati in base alle caratteristiche specifiche di ciascuno legate ai processi di produzione, ovvero alla qualità del prodotto finale superiore alle norme commerciali correnti.

2. Il disciplinare di produzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), redatto secondo quanto stabilito nelle linee guida, di cui all'art. 5, comma 2, lettera g), definisce per ogni singolo prodotto:

a) la denominazione;

b) le caratteristiche specifiche di cui all'art. 2, comma 1, lettera c);

c) l'indicazione delle materie prime prevalenti e caratterizzanti, con riferimento allo Stato membro dell'Unione europea o a Paesi terzi;

d) la disciplina di etichettatura del prodotto;

e) le fattispecie che determinano l'applicazione delle non conformità gravi in relazione a specifici requisiti tecnici previsti dalle norme in materia di settore e sanitarie.

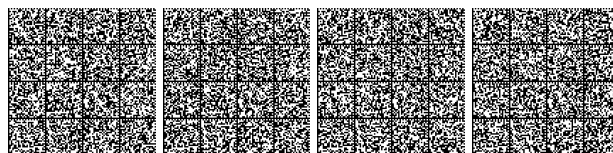
3. I disciplinari di cui al comma 1, oltre ai requisiti minimi di cui al comma 2, possono contenere requisiti relativi ad aspetti ambientali.

Art. 8.

Adesione al sistema

1. Gli operatori, singoli o associati, ubicati nel territorio dell'Unione europea, possono aderire al sistema purché si impegnino a rispettare il disciplinare di produzione del prodotto prescelto e si sottopongano ai controlli previsti.

2. L'operatore, al fine di aderire al sistema, presenta all'organismo di controllo prescelto, istanza ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), secondo lo schema predisposto pubblicato nel sito Internet della Regione, da cui risulta di essere iscritto al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea.



3. L'operatore sostiene i costi relativi alle attività svolte dall'organismo di controllo. Il mancato pagamento dei costi determina la cancellazione dell'operatore dall'elenco dei produttori di cui all'art. 4, comma 1, lettera b).

4. L'autorizzazione ad aderire al sistema è di durata triennale e può essere prorogata per successivi periodi triennali a seguito di presentazione di istanza secondo le modalità definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.

5. L'operatore può rinunciare all'autorizzazione di cui al comma 4, secondo le modalità definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.

Art. 9.

Piano dei controlli

1. Il piano dei controlli definisce modalità e tempi dei controlli da svolgere sul prodotto e sul produttore, nonché la frequenza minima annua da realizzarsi da parte dell'organismo di controllo.

2. I controlli di cui al comma 1, consistono in:

a) verifiche sull'applicazione dei disciplinari di produzione adottati e sulla conservazione della documentazione da parte del produttore;

b) ispezione dei luoghi di produzione, preparazione e conservazione dei prodotti;

c) analisi di campioni dei prodotti qualora prevista nel piano di controllo;

d) verifica di compatibilità dei quantitativi di prodotto certificabile;

e) verifica della tracciabilità del prodotto certificabile e certificato.

3. Le analisi di cui al comma 2, lettera c), sono svolte da laboratori accreditati relativamente alle specifiche prove da effettuare.

4. Gli esiti dei controlli sono evidenziati in rapporti di verifica ispettiva.

Art. 10.

Organismi di controllo

1. Gli organismi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), che intendono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), presentano istanza alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del presidente della Regione n. 445/2000, secondo lo schema pubblicato nel sito Internet della Regione, in cui dichiarano di:

a) essere accreditati per le produzioni agroalimentari di qualità registrate nel quadro delle procedure di cui ai regolamenti UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, CE n. 479/2008 del consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti CE n. 1493/1999, CE n. 1782/2003, CE n. 1290/2005 e CE n. 3/2008 e abroga i regolamenti CEE n. 2392/86 e CE

n. 1493/1999 e CE n. 834/2007 del consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento CEE n. 2092/91;

b) non essere in situazioni di conflitto di interesse nei confronti del produttore;

c) disporre di una sede operativa nel territorio della regione presso la quale sia reperibile la documentazione che attesti le attività di controllo svolte;

d) garantire di non porre in essere azioni discriminatorie tra i produttori ed i richiedenti che presentano istanza di adesione al sistema.

2. In mancanza dei requisiti previsti al comma 1, la struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento rigetta l'istanza con provvedimento motivato.

3. Agli enti pubblici, che intendono svolgere attività di controllo, non è richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera a).

4. I requisiti e gli impegni di cui al comma 1, devono permanere per il tutto il periodo di iscrizione nell'elenco; le variazioni sono comunicate alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento entro 30 giorni dal loro verificarsi.

5. L'iscrizione nell'elenco degli organismi di controllo, di durata triennale, è prorogata alla scadenza di ogni triennio a seguito di presentazione di istanza secondo le modalità definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.

Art. 11.

Compiti dell'organismo di controllo

1. L'organismo di controllo immette il produttore nel sistema a seguito di:

a) verifica della completezza di quanto richiesto per aderire al sistema;

b) controllo del prodotto e del produttore secondo le modalità e i tempi stabiliti dal piano dei controlli.

2. L'organismo di controllo:

a) svolge ogni attività richiesta dalla Regione in applicazione del presente regolamento;

b) gestisce le non conformità e le conseguenti azioni correttive ivi compresi i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 5 della legge regionale n. 10/2011;

c) trasmette alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno, l'elenco dei produttori iscritti e l'elenco di quelli controllati nel semestre precedente corredato da una relazione riguardante l'attività svolta e gli esiti della stessa, nonché da una relazione specifica sulla tipologia e quantità dei prodotti certificati;

d) consente alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento di svolgere le attività di vigilanza di all'art. 12 presso le sedi indicate nell'istanza di iscrizione.

3. L'organismo può rinunciare all'iscrizione nell'elenco regionale, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), secon-



do le modalità definite con apposito provvedimento della struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.

Art. 12.

Vigilanza

1. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento svolge l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo, secondo le seguenti modalità:

a) valuta l'applicazione del piano di controllo e dei criteri di campionamento adottati. Ove accerti la non corretta applicazione del piano di controllo, dispone un richiamo scritto. Qualora le inadempienze rilevate comportino più di tre richiami scritti nell'arco del triennio, dispone la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera c);

b) verifica il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 4, comma 1, lettera c);

c) ispeziona un campione rappresentativo di produttori al fine di verificare l'applicazione del piano dei controlli;

d) può eseguire esami analitici a campione sul prodotto certificato. Ove accerti la non rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione, fatta salva l'applicazione di norme penali, segnala la non conformità all'organismo di controllo per l'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b);

e) esegue controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi dell'art. 8, comma 2.

2. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento dispone la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), qualora sia accertata la perdita dei requisiti previsti nell'art. 10, comma 1, nonché la violazione dell'art. 11.

3. L'organismo di controllo per il quale è stata disposta la cancellazione, può presentare nuova istanza di iscrizione al relativo elenco dopo che siano decorsi almeno due anni dalla data di cancellazione stessa.

4. La Regione svolge l'attività di sorveglianza del sistema sul mercato anche tramite accordi con soggetti pubblici qualificati.

Art. 13.

Delle non conformità

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 5, della legge regionale n. 10/2011, si intendono:

a) per non conformità lievi, che comportano il richiamo scritto, quelle:

1) di carattere amministrativo dalle quali non derivano gravi danni all'immagine del sistema, non hanno effetto sui requisiti dichiarati ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso o sull'identificazione e rintracciabilità del prodotto e non hanno effetti sul prodotto;

2) relative al prodotto qualora non determinano il concreto pericolo per l'immagine del sistema, si riferiscono all'incompleta o omessa annotazione nella documenta-

zione dell'attività di autocontrollo purché non abbia effetti sull'identificazione e rintracciabilità del prodotto;

b) per non conformità lievi, che comportano la sospensione dell'autorizzazione, quelle:

1) da cui derivano non conformità per la materia prima o per il prodotto e che, tuttavia, non pregiudicano la sicurezza igienico sanitaria e/o la qualità della materia prima e del prodotto;

2) riferite alla mancata attuazione delle richieste di azione correttiva a seguito di richiamo scritto;

c) per non conformità gravi, che comportano la cancellazione dal sistema, quelle:

1) che determinano la perdita dei requisiti dichiarati ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'uso, nonché concernenti le violazioni degli impegni assunti nei confronti dell'organismo di controllo, nonché le false annotazioni nella documentazione dell'attività di autocontrollo, nonché le false dichiarazioni nell'istanza di autorizzazione all'uso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del presidente della Regione n. 445/2000;

2) che costituiscono mancato rispetto alle specifiche norme tecniche come definite nel disciplinare di produzione;

3) riferite alla mancata attuazione dell'azione correttiva disposta a seguito della lettera b).

2. La sospensione comporta il divieto d'uso dell'autorizzazione per un periodo massimo di un anno.

3. I provvedimenti di cui ai al comma 1, lettere a), b) e c), sono comunicati entro 48 ore dall'accertamento della non conformità al produttore e alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento garantendo che il mittente abbia prova certa di ricezione da parte del destinatario.

Art. 14.

Azioni correttive

1. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di non conformità lievi, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), dispone il richiamo scritto con richiesta di azione correttiva, stabilendo i tempi per sua adozione e i tempi per la successiva verifica dell'efficacia dell'azione stessa.

2. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di non conformità lievi, di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), dispone il provvedimento di sospensione con richiesta di azione correttiva, stabilendo i tempi per sua adozione e i tempi per la successiva verifica dell'efficacia dell'azione stessa.

3. Il produttore, al quale è comunicato il richiamo scritto o la sospensione, entro dieci giorni dalla loro ricezione, può formulare osservazioni all'organismo di controllo che provvede, entro trenta giorni, alla loro valutazione ai fini della conferma o dell'annullamento del provvedimento da comunicare al produttore.



Art. 15.

Revoca dell'autorizzazione all'uso

1. L'organismo di controllo, nei casi di accertamento di non conformità gravi, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), dispone la sospensione in via cautelare proponendo alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento la revoca dell'autorizzazione e la cancellazione del produttore dall'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), e dandone comunicazione scritta al produttore.

2. Il produttore, al quale è comunicata la proposta di revoca, entro dieci giorni dalla sua ricezione, può formulare osservazioni alla struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento.

3. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento, valutata la proposta e le osservazioni di cui al comma 2, dispone la revoca e la cancellazione dall'elenco notificando il provvedimento al produttore e all'organismo di controllo proponente.

4. La struttura regionale competente ai fini autorizzativi e di coordinamento, qualora non disponga ai sensi del comma 3, provvede a informare il produttore e l'organismo di controllo proponente.

5. Il produttore cancellato dall'elenco di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), può presentare nuova istanza di iscrizione al relativo elenco dopo che siano decorsi almeno tre anni dalla data di cancellazione.

Art. 16.

Diciture in etichetta

1. I produttori possono apporre nell'etichetta del prodotto certificato le seguenti diciture nel rispetto della disciplina di etichettatura del prodotto:

a) denominazione del prodotto;

b) «Sistema di qualità certificata della Regione Piemonte»;

c) «Prodotto in Piemonte» con l'eventuale indicazione del luogo o dell'area geografica di produzione, qualora sia previsto dallo specifico disciplinare di produzione, e il prodotto certificato sia ottenuto nell'ambito della Regione Piemonte.

d) «Origine materia prima Piemonte» con l'eventuale indicazione del luogo o dell'area geografica di produzione, qualora sia previsto dallo specifico disciplinare di produzione e la materia prima caratterizzante abbia origine nella Regione Piemonte.

2. Le diciture di cui al comma 1, lettere a) e b), sono riportate nei relativi documenti di accompagnamento, trasporto e vendita all'ingrosso dei prodotti certificati.

3. Coloro che intendono utilizzare un prodotto certificato quale ingrediente di un alimento elaborato possono fare riferimento nell'etichetta al sistema a condizione che l'organismo associativo abbia dato la propria approvazione scritta.

Art. 17.

Parere UE

1. Fatti salvi i benefici erogati nel rispetto dei regolamenti comunitari di esenzione e in materia di aiuti di importanza minore, la concessione degli aiuti previsti dal presente regolamento è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 11 novembre 2013

COTA

(*Omissis*).

13R00610

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
23 ottobre 2013, n. 28-130/Leg.

Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg. (Regolamento recante la disciplina della caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 29 ottobre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2237 del 17 ottobre 2013 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento recante: modificazioni al decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg. (Regolamento recante la disciplina della caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)).»;



E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg.

1. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 29-136/Leg. del 2008 è sostituita dalla seguente:

«*b*) fino al 30 settembre 2014, negli impianti termici ad uso produttivo e misto che alla data del 17 settembre 2008 funzionavano ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 23 ottobre 2013

Il vice presidente f.f.: Pacher

(*Omissis*).

13R00550

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 ottobre 2013, n. 29-131/Leg.

Regolamento di attuazione dell'articolo 68, comma 1, lettera *d*), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di criteri per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 29 ottobre 2013)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige»;

Vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio);

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2297 del 24 ottobre 2013 recante ad oggetto «Regolamento di attuazione dell'articolo 68, comma 1, lettera *d*), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) in materia di criteri per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la posa di cartelli e altri mezzi pubblicitari.»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 68, comma 1, lettera *d*), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), questo regolamento definisce i criteri per la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati ai fini del rilascio della relativa autorizzazione paesaggistica da parte delle commissioni per la pianificazione territoriale il paesaggio delle comunità (CPC).

2. In questo regolamento sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

a) il piano urbanistico provinciale è indicato come «PUP»;

b) l'allegato B (Norme di attuazione) della legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale) è indicato come «norme di attuazione»;

c) la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) è indicata come «legge urbanistica provinciale»;

d) il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) è denominato «Codice della strada».

3. Rimane ferma la disciplina di cui alla legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina dell'agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori) in materia di segnaletica e cartellonistica informativa lungo le strade del vino e le strade dei sapori.

Art. 2.

Tipologie di cartelli o altri mezzi pubblicitari

1. Ai fini di questo regolamento si distinguono le seguenti tipologie di cartelli o altri mezzi pubblicitari:

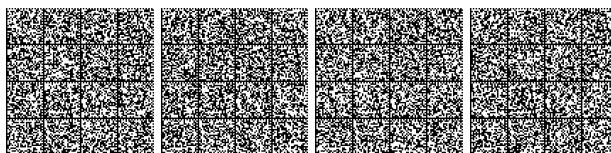
a) segnali direzionali indicanti servizi o attività poste lungo o in prossimità dell'itinerario stradale;

b) cartelli o elementi di segnalazione finalizzati a pubblicizzare servizi o attività svolte in prossimità del cartello stesso;

c) elementi informativi installati a cura di enti e istituzioni pubbliche aventi carattere didattico o contenenti informazioni di pubblico interesse inerenti il territorio interessato dalla prevista collocazione;

d) avvisi, manifesti, striscioni o altre tipologie di segnali legati a manifestazioni, gare, eventi sportivi, manifestazioni culturali, religiose e simili di carattere temporaneo.

2. Non è ammessa la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari diversi da quelli previsti dal comma 1 e comunque di mezzi pubblicitari relativi a prodotti commerciali, a servizi o attività non riconducibili al territorio interessato dalla prevista collocazione.



Art. 3.

Regime autorizzatorio per la posa dei cartelli o altri mezzi pubblicitari

1. La posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari, previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, fuori dai centri abitati, come delimitati dai comuni secondo quanto previsto dal Codice della strada, è soggetta al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte delle CPC.

2. I cartelli o altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Resta fermo l'obbligo di pronta rimozione al termine dell'evento.

3. La posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è soggetta alla disciplina stabilita in materia dal regolamento edilizio comunale, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera *f)*, della legge urbanistica provinciale.

Art. 4.

Criteri di localizzazione e installazione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari

1. Sotto il profilo paesaggistico, la localizzazione dei cartelli o altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* è orientata al rispetto dei seguenti criteri generali:

a) sono privilegiati i luoghi urbanizzati, al fine di preservare le zone integre o paesaggisticamente più vulnerabili;

b) è evitata l'installazione nelle aree a elevata naturalità e nelle aree a elevata integrità, previste dall'articolo 24 delle norme di attuazione del PUP, salvi i casi espressamente ammessi dagli strumenti di pianificazione e tutela delle predette aree;

c) è evitata l'interferenza visuale con elementi paesaggistici di pregio, quali scorci di rilievo paesaggistico, edifici storici o di valore architettonico;

d) è scelta preferibilmente la collocazione verso monte e non verso valle;

e) è privilegiata l'aggregazione di segnaletica della medesima tipologia per evitare la dispersione sul territorio, se non produce eccessivi impatti, conflitti ed effetti di barriera visiva;

f) è evitato l'affiancamento di segnaletica di differente tipologia per non incorrere in un potenziale conflitto e confusione visiva nella percezione dell'insieme.

2. Nel rispetto dei criteri generali del comma 1, la localizzazione dei cartelli o di altri mezzi pubblicitari in relazione alle diverse tipologie indicate dall'articolo 2 avviene nel rispetto dei seguenti criteri specifici di localizzazione e installazione:

a) i segnali direzionali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)* sono posizionati a lato della strada possibilmente su pali o su altri elementi di sostegno già esistenti. Essi sono previsti nel numero massimo di 2, uno per ogni senso di marcia, se ciò non interferisce con le

esigenze di segnalazione, e sono collocati entro una distanza ragionevole rispetto all'attività da segnalare;

b) i cartelli o gli elementi di segnalazione previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)* sono installati nel rispetto delle seguenti condizioni:

1) se sono previsti come elementi integrati all'edificio ospitante l'attività, è esclusa l'installazione sulle coperture o comunque oltre la sagoma di ingombro del volume edilizio. E' ammessa la collocazione in fregio alle facciate, nel rispetto della composizione architettonica e scegliendo tipologie coerenti con le facciate medesime;

2) se non sono previsti come elementi in aderenza all'edificio, essi sono installati nel rispetto delle visuali da privilegiare. Nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica e in tutti i contesti non urbanizzati in modo intensivo, il numero degli elementi di segnalazione è ridotto allo stretto indispensabile. La distanza dell'elemento segnalatore rispetto all'edificio ospitante l'attività non deve superare i 50 metri, se ciò non compromette l'efficacia della segnalazione;

c) gli elementi informativi installati a cura di enti e istituzioni pubbliche, previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)* sono collocati nel rispetto di un programma generale di comunicazione redatto dall'ente proponente.

3. I caratteri di forma, dimensione, grafica, colore e le modalità di illuminazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono improntati a generale sobrietà e sono volti alla riduzione del disordine percettivo: a tale scopo è privilegiato il ricorso a forme e materiali tradizionali e non cromaticamente impattanti e, in particolare:

a) i segnali direzionali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)* rispettano standard analoghi a quelli previsti dal Codice della strada per i cartelli di indicazione di esercizi commerciali o alberghieri;

b) i cartelli o gli elementi di segnalazione previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)* hanno caratteristiche coerenti con lo stile e la struttura dell'edificio nel quale sono integrati. E' evitata la tipologia luminosa o illuminata da luce diretta, mentre si predilige quella retro-illuminata o direttamente dipinta sulla facciata. Sono inoltre sconsigliati i pannelli a bandiera fuoriuscenti da spigoli o cromaticamente impattanti. Nel caso di elementi che non sono posti in aderenza all'edificio, la forma da privilegiare è la bacheca lignea di dimensioni contenute.

c) gli elementi informativi installati a cura di enti e istituzioni pubbliche, previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera *c)* rispettano standard idonei a garantirne la riconoscibilità e ad escludere la ridondanza di informazioni o il disordine percettivo. La collocazione è definita nell'ambito di un programma generale di comunicazione redatto dall'ente proponente.

Art. 5.

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la posa dei cartelli o altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è presentata dal richiedente all'ente gestore della strada, anche per i fini del rilascio dell'au-



torizzazione prevista dal codice della strada. Copia della domanda per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è trasmessa dall'ente gestore della strada alla CPC, previa valutazione positiva dell'ente gestore sul rispetto delle norme del codice della strada relative alla collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse. Il termine di 60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte della CPC decorre dal ricevimento della domanda trasmessa dall'ente gestore della strada. Il provvedimento della CPC è comunicato all'interessato e all'ente gestore della strada per la conclusione del procedimento di autorizzazione previsto dal codice della strada.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 24 ottobre 2013

Il Vicepresidente F.F.: PACHER

(Omissis).

13R00551

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
24 ottobre 2013, n. 31.

Delega di funzioni in materia contenziosa e disciplina dell'Avvocatura della Provincia.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 ottobre 2013 n. 1584;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la delega di funzioni al/alla Presidente della Provincia in materia contenziosa.

2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, l'organizzazione e le competenze dell'Avvocatura della Provincia, in esecuzione dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e dell'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

3. Il presente regolamento disciplina altresì il contratto individuale di lavoro degli avvocati e delle avvocate assegnate all'Avvocatura della Provincia, in applicazione dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, nel rispetto dei principi contenuti in tale legge.

Art. 2.

Delega di funzioni al/alla Presidente della Provincia

1. Al/Alla Presidente della Provincia in carica sono delegate le seguenti funzioni:

a) costituzione nei procedimenti di mediazione e conferimento dei rispettivi incarichi di rappresentanza e patrocinio;

b) costituzione in giudizio della Provincia nei procedimenti civili e amministrativi di ogni grado e conferimento dei rispettivi incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale;

c) chiamata in causa di terzi;

d) proposizione di domande riconvenzionali, se ritenute opportune;

e) nomina di procuratori speciali per il tentativo di conciliazione;

f) accettazione delle rinunce con eventuale compensazione delle spese;

g) proposizione di appello incidentale al Consiglio di Stato;

h) proposizione di ricorso incidentale dinanzi alla Corte di Cassazione;

i) proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo;

j) esecuzione forzata delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali;

k) intervento nelle espropriazioni immobiliari, nel caso in cui gli uffici segnalino crediti;

l) adozione di tutti i provvedimenti urgenti necessari per la difesa, salva la successiva ratifica da parte della Giunta provinciale.

Art. 3.

Avvocatura della Provincia

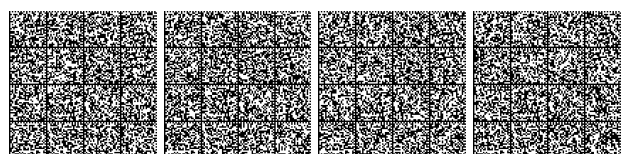
1. L'Avvocatura della Provincia è collocata nell'ambito della Segreteria Generale ed è posta alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. All'Avvocatura spettano le seguenti competenze:

a) l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano, degli enti da essa dipendenti, delle agenzie provinciali e degli altri organismi istituiti con legge provinciale, davanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali e nelle procedure di mediazione;

b) la tutela legale e la consulenza in favore dei soggetti di cui alla lettera a);

c) l'assistenza legale stragiudiziale nelle questioni connesse al contenzioso e in materia contrattuale a favore dei soggetti di cui alla lettera a);

d) la rappresentanza e la difesa, su richiesta, degli amministratori e del personale di cui all'articolo 1 della



legge provinciale 9 novembre 2001, n. 16, nei giudizi civili, nei quali siano rimasti coinvolti per fatti o cause di servizio, salvo che sussista un conflitto di interessi;

e) il rimborso delle spese legali, peritali e giudiziali;

f) la liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna;

g) l'esazione dei compensi forensi nei confronti delle controparti quando tali competenze siano poste a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia o transazione;

h) la cura degli affari contrattuali e la tenuta del repertorio;

i) lo studio, l'elaborazione e la revisione di atti normativi, di capitolati e di atti a contenuto generale;

j) la consulenza linguistica alle unità organizzative dell'Amministrazione provinciale e attività terminologica;

k) la qualità linguistica degli atti normativi e di altri testi dell'Amministrazione provinciale nonché la traduzione di norme e di altri testi dell'Amministrazione provinciale;

l) la cura della lingua ladina;

m) la pubblicazione delle leggi e l'emanazione dei regolamenti.

2. All'Avvocatura è preposto/proposta l'Avvocato/Avvocata della Provincia, cui compete coordinare le Aree funzionali e l'Ufficio di cui all'articolo 4 e assegnare loro i contenziosi, gli incarichi di consulenza e altri incarichi. L'Avvocato/L'Avvocata della Provincia gestisce il personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori e le direttrici di ripartizione, concorda gli obiettivi con il Direttore/la Direttrice generale e provvede agli adempimenti di cui all'articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

3. L'Avvocato/L'Avvocata della Provincia riferisce regolarmente al/alla Presidente della Provincia sull'attività svolta, presentando, se richiesto, apposite relazioni, e segnala prontamente le eventuali carenze legislative, le difficoltà interpretative e altre problematiche che emergono nel corso delle attività svolte.

Art. 4.

Articolazione dell'Avvocatura della Provincia

1. L'Avvocatura della Provincia si articola nelle seguenti aree funzionali ed uffici:

a) Area Servizio contrattuale;

b) Area Servizio legale;

c) Area Servizio legale per il territorio;

d) Ufficio Questioni linguistiche.

2. All'Area Servizio contrattuale compete quanto segue:

redazione e stipulazione dei contratti di compravendita e permuta di beni immobili, di costituzione di diritti reali e stipula di ogni altro contratto soggetto a registrazione fiscale;

tenuta del repertorio degli atti soggetti a registrazione fiscale e della raccolta dei contratti;

richieste di intavolazione e voltura catastale di atti o documenti contrattuali stipulati nell'interesse dell'Amministrazione provinciale;

verifica di norme di gara e di schemi tipo di contratti di affidamento per lavori, beni e servizi;

consulenza e tutela legale nonché assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio nei procedimenti di gara e affari contrattuali nell'interesse dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e dei relativi organi, amministratori e dipendenti;

pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi in materia contrattuale;

partecipazione ai procedimenti di gara della Provincia, delle aziende e degli enti provinciali, su richiesta della stazione appaltante.

3. All'Area Servizio legale compete quanto segue:

tutela legale nonché assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e dei relativi organi, amministratori e dipendenti, per quanto non attribuita ad un'altra area funzionale;

consulenza giuridico-amministrativa, per quanto non attribuita ad un'altra area funzionale;

pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi, per quanto non attribuita ad un'altra area funzionale;

promulgazione delle leggi ed emanazione dei regolamenti provinciali, nonché pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione;

rimborso delle spese legali, peritali e giudiziali;

liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna, per quanto non attribuita ad un'altra area funzionale.

4. All'Area Servizio legale per il territorio compete quanto segue:

tutela legale nonché assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e dei relativi organi, amministratori e dipendenti nei settori agricoltura e foreste, natura, paesaggio, sviluppo del territorio e ambiente;

consulenza giuridico-amministrativa in tali settori;

pareri sugli atti di transazione e sull'abbandono dei giudizi in tali settori;

liquidazione delle parcelle per la difesa e la consulenza esterna in tali settori.

5. All'Ufficio Questioni linguistiche compete quanto segue:

consulenza linguistica per l'Amministrazione provinciale, in particolare in questioni di carattere linguistico e terminologico, assistenza nella redazione di testi normativi e di altro tipo;

revisione linguistica di norme giuridiche e di altri testi dell'Amministrazione provinciale che interessano la



collettività, nonché traduzione di norme giuridiche e di altri testi di particolare rilevanza;

cura della lingua ladina, in particolare traduzione in ladino di norme giuridiche e di altri testi, nonché raccolta e gestione della terminologia tecnica ladina;

raccolta e gestione della terminologia specifica dei settori di competenza dell'Amministrazione provinciale.

6. I direttori e le direttrici preposti alle singole Aree funzionali e all'Ufficio coordinano le unità organizzative di relativa competenza e gestiscono il personale secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i direttori e le direttrici d'ufficio.

Essi concordano gli obiettivi con l'Avvocato/l'Avvocata della Provincia.

Art. 5.

Avvocati e avvocate

1. Agli avvocati e alle avvocate dell'Avvocatura della Provincia sono assicurate la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali nonché un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta.

2. Nel contratto di lavoro sono garantite l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato e dell'avvocata.

3. Gli avvocati e le avvocate trattano i contenziosi e gli incarichi di consulenza loro assegnati e svolgono i compiti attinenti al proprio profilo professionale ai sensi delle disposizioni provinciali, in quanto compatibili.

4. In caso di divergenza di opinioni nella trattazione degli affari, gli avvocati e le avvocate possono chiedere, presentando apposita relazione, di essere sollevati dalla trattazione del caso e sostituiti.

5. Gli avvocati e le avvocate curano il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione.

6. Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le avvocate e gli avvocati iscritti nell'elenco speciale sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

7. In caso di sciopero indetto dagli organismi rappresentativi dell'avvocatura, gli avvocati e le avvocate si rimettono alla decisione della controparte, salvaguardando in ogni caso gli interessi dell'amministrazione difesa.

Art. 6.

Contratto individuale di lavoro

1. Per garantire un trattamento economico adeguato alle funzioni professionali esercitate, con gli avvocati e le avvocate dell'Avvocatura viene stipulato un contratto individuale di lavoro, con il quale viene loro accordato, oltre al trattamento economico previsto per la qualifica funzionale di appartenenza, un'indennità libero profes-

sionale fino alla misura massima del 90 per cento dello stipendio iniziale annuo del livello retributivo inferiore della qualifica funzionale di appartenenza e i compensi forensi ripartiti secondo i criteri di cui ai commi da 2 a 6.

2. I compensi forensi recuperati a seguito di condanna della controparte soccombente o comunque in caso di liquidazione di compensi, dedotta la somma per il rimborso delle spese forfetarie del 10 per cento e, in caso di difesa congiunta con avvocati domiciliatari, fino al 40 per cento e detratti, in ogni caso, il contributo unificato, le spese di registrazione, le spese per le marche da bollo e le notifiche, sono divisi quadrimestralmente fra gli avvocati e le avvocate in effettivo servizio tenendo conto della data delle quietanze di versamento delle somme.

3. L'Avvocato/Avvocata della Provincia, sentiti i Direttori e le Direttrici interessati, stabilisce le modalità di ripartizione e di erogazione dei compensi forensi, tenendo presenti i seguenti criteri:

a) la metà dell'ammontare complessivo è ripartita in quote uguali tra gli avvocati e le avvocate;

b) l'altra metà è ripartita in proporzione all'indennità libero professionale attribuita, purché l'avvocato/l'avvocata abbia prestato servizio nella qualifica di avvocato/avvocata presso l'Avvocatura per almeno due anni.

4. I compensi forensi per ciascun avvocato/ciascuna avvocatata non possono superare il 30 per cento dello stipendio annuo lordo in godimento a tempo pieno dell'Avvocato/dell'Avvocata della Provincia, tenendo conto di tutti gli elementi retributivi spettanti.

5. Non hanno diritto a partecipare al riparto, per il corrispondente periodo, le avvocate e gli avvocati collocati fuori ruolo, in aspettativa, in comando o a disposizione, in disponibilità o in congedo straordinario di maternità, di paternità o parentale, esclusi i periodi di congedo per matrimonio e per cure richiesti dallo stato di invalidità di guerra o per servizio, nonché i casi di aspettativa per richiamo alle armi e per infermità per causa di servizio.

Il diritto non spetta altresì per tutto il periodo durante il quale, per qualsiasi causa, all'avvocato o all'avvocata non spetti o sia ridotto lo stipendio.

6. Alla corresponsione dei compensi forensi si applica la disciplina degli oneri sociali riflessi.

Art. 7.

Rinvio

1. Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, all'Avvocato/Avvocata della Provincia e al suo sostituto/alla sua sostituta nonché ai Direttori e alle Direttrici delle Aree funzionali e dell'Ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) e ai rispettivi sostituti e sostitute si applicano la normativa vigente rispettivamente per i direttori e le direttrici di ripartizione e per i direttori e le direttrici d'ufficio nonché i contratti collettivi provinciali per il personale dirigente.



Art. 8.

Norme transitorie

1. In prima applicazione del presente regolamento, l'attuale Direttrice dell'Avvocatura e gli attuali Direttori e Direttrici sono preposti rispettivamente all'Avvocatura della Provincia, alle Aree funzionali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), e all'Ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), per la durata di quattro anni.

2. In prima applicazione del presente regolamento, i contratti di lavoro individuali stipulati ai sensi dell'articolo 7 hanno decorrenza dal 2 febbraio 2013.

Art. 10.

Modifica dell'ordinamento degli uffici e abrogazioni

1. Al punto 1. dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, dopo l'Ufficio statistiche (ASTAT) è inserito il seguente ufficio:

consulenza linguistica per l'Amministrazione provinciale, in particolare in questioni di carattere linguistico e terminologico, assistenza nella redazione di testi normativi e di altro tipo;

revisione linguistica di norme giuridiche e di altri testi dell'Amministrazione provinciale che interessano la collettività, nonché traduzione di norme giuridiche e di altri testi di particolare rilevanza;

cura della lingua ladina, in particolare traduzione in ladino di norme giuridiche e di altri testi, nonché raccolta e gestione della terminologia tecnica ladina;

raccolta e gestione della terminologia specifica dei settori di competenza dell'Amministrazione provinciale.

2. Al punto 1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, è soppressa la Ripartizione Avvocatura della Provincia.

3. L'articolo 13, comma 4, del contratto di comparto 4 luglio 2002 non si applica agli avvocati e alle avvocate dell'Avvocatura della Provincia a partire dal 2 febbraio 2013.

4. Il contratto collettivo di comparto sull'individuazione e ascrizione dei profili professionali del personale provinciale del 8 marzo 2006 relativamente al profilo professionale legale è da intendersi integrato con le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 24 ottobre 2013

DURNWALDER

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
28 ottobre 2013, n. 32.

Modifiche dei regolamenti di esecuzione in materia di formazione specifica in medicina generale e di formazione medica specialistica.

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione
Trentino-Alto Adige n. 45/I-II del 5 novembre 2013)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 21 ottobre 2013 n. 1595;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, recante «Conoscenze linguistiche per l'ammissione al corso di formazione specifica di medicina generale e disciplina del Comitato scientifico»

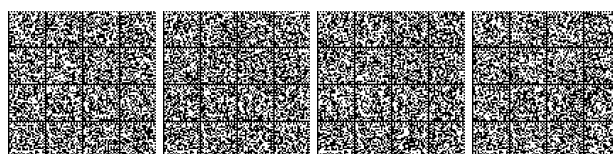
1. Il titolo del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, è così sostituito: «Regolamento sulla formazione specifica in medicina generale».

2. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 1 (*Ambito d'applicazione*). — 1. Il presente regolamento determina le modalità di accertamento delle conoscenze linguistiche per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale, la disciplina del Comitato scientifico, nonché gli obblighi connessi alla formazione specifica in medicina generale, in attuazione degli articoli 6, 16 e 17 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, di seguito denominata legge.»

3. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 2 (*Conoscenze linguistiche*). — 1. Coloro che non sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente, devono sostenere un test di valutazione della capacità di comprensione orale delle lingue italiana e tedesca ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 del presente regolamento.»



4. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 3 (*Test di valutazione della capacità di comprensione orale*). — 1. Il test di valutazione della capacità di comprensione orale mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed è disciplinato nel bando di concorso di cui all'articolo 13 della legge.

2. Il test di comprensione orale può essere sostenuto anche indipendentemente dalla procedura selettiva per l'ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale. Del l'elaborazione e dello svolgimento del test può essere incaricata una struttura esterna.

3. L'attestazione di superamento del test è valida ai soli fini della formazione specifica in medicina generale e della formazione medica specialistica di cui al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4.»

5. Dopo il Capo II del decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, è aggiunto il seguente Capo III:

«Capo III - OBBLIGHI CONNESSI ALLA FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE

Art. 8 (*Obbligo alla prestazione di servizio*). — 1. I medici che hanno svolto la formazione specifica in medicina generale con una borsa di studio della Provincia devono prestare — entro cinque anni dal conseguimento del relativo diploma — l'attività di medico di medicina generale per due anni, come liberi professionisti o lavoratori dipendenti, nel territorio della provincia di Bolzano, nelle forme e presso i servizi in cui tale attività è prevista.

2. Ai fini della concessione della borsa di studio, i medici devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.

Art. 9 (*Obbligo alla restituzione degli emolumenti percepiti*). — 1. I medici di medicina generale devono restituire l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione in caso di:

a) inadempimento totale o parziale dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, anche per mancanza di uno degli attestati di cui all'articolo 2, comma 1;

b) interruzione della formazione e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 17, comma 4, della legge.

2. La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, l'interruzione della formazione o le altre ipotesi di cui all'articolo 17, comma 4, della legge e determina l'ammontare dell'importo da restituire. La riduzione dell'importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.»

Art. 2.

Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, recante «Regolamento sulla formazione medica specialistica»

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, è così sostituito:

«Art. 2 (*Conoscenze linguistiche*). — 1. Possono usufruire degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22 della legge coloro che sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.

2. Coloro che non sono in possesso di uno degli attestati di cui al comma 1 devono sostenere un test di valutazione della capacità di comprensione orale delle lingue italiana e tedesca.

3. Il test di comprensione orale mira ad accertare un livello di conoscenza delle due lingue corrispondente a quello previsto per il diploma di laurea ed è disciplinato nei bandi delle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge.

4. Il test di comprensione orale può essere sostenuto anche indipendentemente dalle procedure selettive di cui agli articoli 24 e 27 della legge. Dell'elaborazione e dello svolgimento del test può essere incaricata una struttura esterna.

5. L'attestazione di superamento del test è valida ai soli fini della formazione medica specialistica e della formazione specifica in medicina generale di cui al decreto del Presidente della Provincia 20 ottobre 2003, n. 46, e successive modifiche.»

2. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, è così sostituito:

«Art. 3 (*Obblighi connessi alla formazione medica specialistica*). — 1. I beneficiari degli interventi di sostegno di cui all'articolo 22, comma 1, lettere b) e c), della legge devono prestare — entro dieci anni dal conseguimento del diploma di medico specialista — servizio a tempo pieno o, esclusivamente per giustificati motivi, a tempo parziale nel territorio della provincia di Bolzano per:

a) quattro anni, in caso di beneficiari degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera b), della legge; se l'intervento non è stato concesso per l'intera durata della formazione medica specialistica, il periodo di servizio da prestare è proporzionalmente ridotto;

b) un periodo proporzionato alla durata della concessione degli emolumenti, in caso di beneficiari degli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).

2. Ai fini della concessione degli interventi di sostegno, gli specializzandi devono assumere per iscritto l'obbligo di prestare servizio di cui al comma 1.

3. L'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto anche nel caso in cui la persona beneficiaria dimostri di aver presentato domanda di assunzione nel Servizio sanitario provinciale e partecipato ai relativi concorsi, risultando



idonea, entro un termine che permetta l'assolvimento dell'obbligo per l'intera durata prevista, oppure nel caso in cui, entro lo stesso termine, sia stata inserita nelle graduatorie dei medici convenzionati e — in entrambi i casi — non sia stata successivamente invitata ad assumere servizio.

4. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, anche per mancanza di uno degli attestati di cui all'articolo 2, comma 1, i beneficiari devono restituire:

a) se l'inadempimento è totale, l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione;

b) se l'inadempimento è parziale, per ogni anno di servizio non prestato, il 25 per cento degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione. I giorni e mesi di servizio prestato vengono sommati. I periodi di servizio prestato che non raggiungono l'anno vengono riconosciuti ai fini dell'adempimento parziale e della conseguente riduzione dell'importo da restituire.

5. In caso di interruzione della formazione, i beneficiari devono restituire l'intero importo degli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione e gli interessi legali dalla data della singola erogazione fino alla data dell'effettiva restituzione.

6. La Giunta provinciale accerta l'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 o l'interruzione della formazione e determina l'ammontare dell'importo da restituire ai sensi dei commi 4 e 5. La riduzione dell'importo da restituire è possibile esclusivamente per gravi motivi oggettivi.»

3. Il comma 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 7 gennaio 2008, n. 4, è così sostituito:

«5. La commissione di valutazione, composta da cinque persone scelte in modo da garantire la prevalenza di esperti nelle discipline mediche e la presenza di almeno un esperto/un'esperta nella lingua italiana e un esperto/un'esperta nella lingua tedesca, forma la graduatoria degli idonei previo esame della documentazione presentata e previa verifica della conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi dell'articolo 2.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 28 ottobre 2013

DURNWALDER

(Omissis).

13R00568

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2013, n. 13.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), nonché in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione, dispone:

a) al capo II della presente legge, l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla successione dell'Unione europea alla Comunità europea, disposto con il Trattato che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, prevedendo modifiche alla legge regionale 10/2004 in materia di processi di formazione e attuazione della normativa dell'Unione europea, in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);



b) al capo III della presente legge, l'attuazione degli articoli 55, 56 e 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, prevedendo modifiche alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 20 (Norme in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali)), in conformità all'articolo 14 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008).

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10/2004 IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E ALL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 2.

Sostituzione del titolo della legge regionale 10/2004

1. Il titolo della legge regionale 10/2004 è sostituito dal seguente: «Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli-Venezia Giulia alla formazione e all'attuazione della normativa dell'Unione europea».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 10/2004

1. All'articolo 1 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «atti comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «atti dell'Unione europea»;

b) al comma 2 le parole «direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «direttive europee».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10/2004

1. All'articolo 2 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea»;

b) al comma 1 le parole «atti comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «atti dell'Unione europea»;

c) alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole «, in conformità alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea)».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 10/2004

1. All'articolo 3 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Legge europea regionale»;

b) al comma 1 le parole «direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «direttive europee»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea»; il titolo è completato dall'indicazione «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.»;

d) alla lettera a) del comma 3 le parole «diritto comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «diritto dell'Unione europea»;

e) al comma 4 le parole «legge comunitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «legge europea regionale».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 10/2004

1. All'articolo 4 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Contenuti della legge europea regionale»;

b) al comma 1 le parole «ordinamento comunitario» e «legge comunitaria regionale» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «ordinamento dell'Unione europea» e «legge europea regionale»;

c) alla lettera b) del comma 1 le parole «atti comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «atti dell'Unione europea»;

d) al comma 2 le parole «legge comunitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «legge europea regionale».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 10/2004

1. All'articolo 5 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «legge comunitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «legge europea regionale»;

b) al comma 3 le parole «legge comunitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «legge europea regionale»;

c) al comma 4 le parole «legge comunitaria regionale» sono sostituite dalle seguenti: «legge europea regionale».



Art. 8.

*Modifica all'articolo 6
della legge regionale 10/2004*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10/2004 le parole «norme comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «norme dell'Unione europea».

Art. 9.

*Modifiche all'articolo 8
della legge regionale 10/2004*

1. All'articolo 8 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «atti normativi comunitari», «delle Comunità europee», «ordinamento comunitario» e «legge comunitaria regionale» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «atti normativi europei», «dell'Unione europea», «ordinamento dell'Unione europea» e «legge europea regionale»;

b) al comma 1-bis le parole «normativa comunitaria» e «norme comunitarie» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea» e «norme dell'Unione europea».

Art. 10.

*Modifiche all'articolo 8-bis
della legge regionale 10/2004*

1. All'articolo 8-bis della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «direttive europee»;

b) al comma 2 le parole «direttive comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «direttive europee»;

c) al comma 3 le parole «disegno di legge comunitaria» e «regolazione comunitaria» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «disegno di legge europea regionale» e «regolazione europea».

Art. 11.

*Modifiche all'articolo 9
della legge regionale 10/2004*

1. All'articolo 9 della legge regionale 10/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.»;

b) al comma 2 dopo le parole «Corte di giustizia» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea».

Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20/2007 IN MATERIA DI
DISCIPLINA SANZIONATORIA IN VITICOLTURA

Art. 12.

*Modifiche all'articolo 11
della legge regionale 20/2007*

1. All'articolo 11 della legge regionale 20/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, è punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.»;

b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto è punito con la sanzione di cui al comma 6.

6-ter. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6-bis si applicano ogni dodici mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.

6-quater. I produttori comunicano alla Regione, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione entro il 31 maggio di ciascuna campagna.

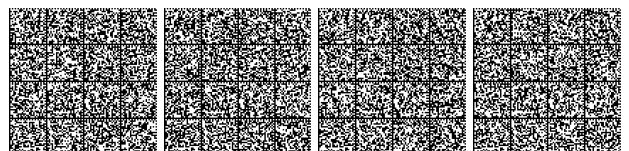
6-quinquies. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.

6-sexies. La sanzione di cui al comma 6 quinquies si applica:

a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6-quater;

b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, l'1 settembre dell'anno civile considerato.».

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 11 della legge regionale 20/2007, come modificato dal comma 1, continuano a essere accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 841 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: «Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative e accessorie at-



tinenti al settore vitivinicolo in attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea».

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 14/2007
IN MATERIA DI CONSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

Art. 13.

Modifica all'articolo 6 della legge regionale 14/2007

1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), dopo le lettere «a), b),» è inserita la seguente: «c),».

Art. 14.

Modifica all'articolo 11 della legge regionale 14/2007

1. Al comma 1-ter dell'articolo 11 della legge regionale 14/2007 dopo le lettere «a), b),» è inserita la seguente: «c),».

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21/2005
IN MATERIA DI MEDICINA DEL LAVORO

Art. 15.

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 21/2005

1. All'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Certificazioni e adempimenti in materia sanitaria»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia è abolito l'obbligo di vidimazione del registro degli infortuni sul lavoro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 settembre 1958 (Istituzione del registro degli infortuni).».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri

1. La presente legge e le successive leggi regionali e regolamenti emanati ai fini della sua attuazione sono trasmessi per posta elettronica certificata (PEC) alla Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, per la loro comunicazione alla Commissione europea.

Art. 17.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 ottobre 2013

SERRACCHIANI

(Omissis).

13R00544

LEGGE REGIONALE 11 ottobre 2013, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 16 ottobre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'articolo 55 della legge regionale 5/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), la parola «PTR» è sostituita dalle seguenti: «piano paesaggistico regionale (PPR)».



Art. 2.

*Sostituzione dell'articolo 57
della legge regionale 5/2007*

1. L'articolo 57 della legge regionale 5/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 57 (*Piano paesaggistico regionale*). — 1. In attuazione dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004, la Regione disciplina il procedimento di pianificazione paesaggistica.

2. Il PPR è elaborato, adottato e approvato, con i contenuti e le modalità di cui agli articoli 135 e 143 del decreto legislativo 42/2004, per l'intero territorio regionale, fatta salva la possibilità di disciplinare, in accordo con i competenti organi statali, specifici ambiti territoriali considerati prioritari e singole categorie di beni paesaggistici.

3. La Regione, al fine di elaborare il quadro conoscitivo rappresentativo dei valori identitari del territorio derivanti dai fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni, attiva una piattaforma informatica, nella quale le amministrazioni pubbliche possono far confluire i relativi dati, documenti e contributi. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le condizioni e le modalità per il funzionamento della piattaforma informatica.

4. La Regione, su motivata richiesta degli enti locali, può stipulare con i medesimi enti accordi per lo svolgimento di attività finalizzate all'elaborazione del PPR per specifici ambiti territoriali, ai sensi del comma 2. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.

5. La Regione attiva strumenti di concertazione e partecipazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni e soggetti individuali e collettivi portatori di interessi diffusi.

6. La Giunta regionale, acquisiti e tenuto conto dei pareri del Consiglio delle autonomie locali e delle competenti Commissioni consiliari, adotta il PPR, ai fini della stipula dell'accordo con i competenti organi statali previsto dall'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 42/2004. I pareri non sono dovuti nel caso di PPR limitato ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 42/2004.

7. L'avviso di adozione del PPR è pubblicato, in seguito alla stipula dell'accordo di cui al comma 6, nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della Regione. Il PPR adottato è reso consultabile sul sito istituzionale della Regione e depositato presso la struttura regionale competente per la libera consultazione. Ulteriori modalità di diffusione e di messa a disposizione del piano sono indicate nell'avviso di adozione.

8. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso di cui al comma 7, i soggetti interessati possono presentare osservazioni scritte sul PPR.

9. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 8, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6.

10. Il PPR è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto dell'accordo di cui al comma 6. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.

11. Il PPR approvato ai sensi del comma 10 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

12. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 143, comma 9, del decreto legislativo 42/2004, il PPR diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 144 dello stesso decreto legislativo.

13. La Regione è autorizzata a stipulare con i competenti organi statali intese o accordi di cooperazione finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione del paesaggio, in attuazione dell'articolo 133 del decreto legislativo 42/2004. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema di accordo ed è individuato il soggetto autorizzato a stipularlo.»

Art. 3.

*Inserimento dell'articolo 57-bis
nella legge regionale 5/2007*

1. Dopo l'articolo 57 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (*Procedura per il riconoscimento del valore di piano paesaggistico del PCS dei parchi naturali regionali*). — 1. Al fine del riconoscimento del valore di piano paesaggistico del piano di conservazione e sviluppo (PCS) dei parchi naturali regionali di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), la Regione stipula con i competenti organi statali l'accordo previsto dall'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 42/2004, prima dell'approvazione del PCS ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 42/1996.

2. Il PCS dei parchi naturali regionali con valore di piano paesaggistico diviene efficace il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 144 del decreto legislativo 42/2004.

3. Al fine del riconoscimento di cui al comma 1, sono oggetto di accordo anche i PCS già approvati alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2007,



n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), in materia di pianificazione paesaggistica).».

Art. 4.

*Inserimento dell'articolo 59-bis
nella legge regionale 5/2007*

1. Dopo l'articolo 59 della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

«Art. 59-bis (*Delega di funzioni relative all'autorizzazione paesaggistica nelle aree destinate a parco naturale regionale*). — 1. Nelle aree destinate a parco naturale regionale dotato di piano di conservazione e sviluppo (PCS) con valore di piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 42/1996, la Regione può delegare agli enti parco l'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ai sensi dell'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004.

2. La delega di funzioni è disposta con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza dei requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione di cui all'articolo 146, comma 6, del decreto legislativo 42/2004.».

Art. 5.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 5/2007;

- b) il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 5/2007;

- c) il comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 5/2007.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 11 ottobre 2013

SERRACCHIANI

(*Omissis*).

13R00545

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2013, n. 19.

Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione dei Comuni di Torriana e Poggio Berni nella Provincia di Rimini.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna
parte prima n. 326 del 7 novembre 2013)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Poggio Torriana mediante fusione

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito, nella Provincia di Rimini, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Torriana e Poggio Berni, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Tenendo conto degli esiti del *referendum* consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Poggio Torriana.

3. Il territorio del Comune di Poggio Torriana è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Torriana e Poggio Berni come risultante dall'allegata cartografia.

4. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Montevoglio e Savigno nella Provincia di Bologna) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali anche dai funzionari del Comune di Poggio Torriana e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.



Art. 2.

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Poggio Torriana può prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Poggio Torriana può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3.

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Il Comune di Poggio Torriana subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Torriana e Poggio Berni, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Torriana e Poggio Berni sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Poggio Torriana.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Torriana e Poggio Berni è trasferito al Comune di Poggio Torriana ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Torriana e Poggio Berni, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Poggio Torriana.

5. Fino all'esecutività dei regolamenti del Comune di Poggio Torriana continuano ad applicarsi, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, negli ambiti territoriali dei Comuni di origine, i regolamenti precedentemente vigenti adottati dai rispettivi organi comunali per le funzioni e i servizi rimasti nella competenza dei Comuni. I regolamenti dell'Unione Valle del Marecchia per funzioni o servizi già conferiti dai singoli Comuni continuano ad applicarsi, salvo revoca,

al Comune di Poggio Torriana, fino a eventuali diverse discipline adottate dal Comune di Poggio Torriana.

Art. 4.

Norme di salvaguardia

1. L'istituzione del Comune di Poggio Torriana non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) e in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della suddetta legge, il Comune di Poggio Torriana è definito montano limitatamente ai suoi territori individuati come zone montane dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa della legge regionale n. 2 del 2004, e accede ai benefici di legge in relazione alla popolazione e alla superficie dei suddetti territori.

2. In caso di scioglimento dell'Unione di Comuni della Valle del Marecchia, il Comune di Poggio Torriana ed i Comuni di Santarcangelo e Verrucchio disciplineranno gli aspetti successori inerenti alla gestione dei servizi associati. In mancanza di tale disciplina condivisa, i Comuni succederanno all'Unione in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicheranno i principi della solidarietà attiva e passiva.

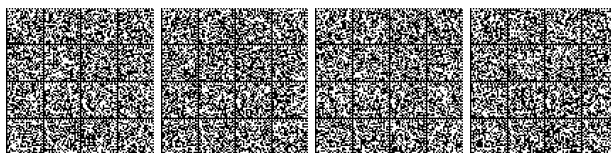
3. Per quanto concerne l'esercizio, nel territorio del Comune di Poggio Torriana, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, ed il relativo personale, si applica la disciplina della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), con riguardo all'ambito territoriale ottimale determinato, ai sensi della legge regionale medesima, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 18 marzo 2013.

Art. 5.

Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.

2. La Regione eroga al Comune di Poggio Torriana un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 115.000 euro all'anno.



3. Al Comune di Poggio Torriana viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 120.000 euro all'anno.

4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Poggio Torriana:

a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;

b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Poggio Torriana anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Poggio Torriana dal 1° gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa, sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del Comune di Poggio Torriana che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi del Comune di nuova istituzione nella tornata elettorale dell'anno 2014.

3. Al fine di agevolare la riorganizzazione iniziale del Comune di Poggio Torriana, il termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, della legge regionale n. 21 del 2012 decorre dal 1° gennaio 2015.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 novembre 2013

ERRANI

(Omissis).

13R00572

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2013, n. 20.

Istituzione del Comune di Sissa Trecasali mediante fusione dei Comuni di Sissa e Trecasali nella Provincia di Parma.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna parte prima n. 327 del 7 novembre 2013)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

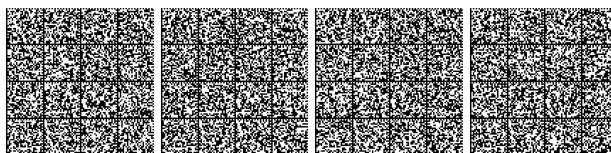
la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del Comune di Sissa Trecasali mediante fusione

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni), è istituito, nella Provincia di Parma, un unico Comune mediante fusione dei contigui Comuni di Sissa e Trecasali, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

2. Tenendo conto degli esiti del referendum consultivo regionale indetto ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale n. 24 del 1996, il nuovo Comune è denominato Sissa Trecasali.



3. Il territorio del Comune di Sissa Trecasali è costituito dai territori già appartenenti ai Comuni di Sissa e Trecasali come risultante dall'allegata cartografia.

4. L'Osservatorio regionale del processo di fusione dei Comuni, già istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 2013, n. 1 (Istituzione del Comune di Valsamoggia mediante fusione dei Comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Montevoglio e Savigno nella Provincia di Bologna) e finalizzato a monitorare gli effetti che scaturiscono dal processo di fusione in tutti i settori amministrativi di competenza regionale ed il concreto impatto del processo di fusione sui cittadini, sugli enti pubblici e sulle imprese, verrà supportato, oltre che dai funzionari regionali anche dai funzionari del Comune di Sissa Trecasali e, sulla base di accordi con i competenti organi, da funzionari di altre amministrazioni.

Art. 2.

Partecipazione e municipi

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Sissa Trecasali può prevedere che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

2. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo Statuto del Comune di Sissa Trecasali può prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse. Statuto e regolamento comunali possono disciplinare l'organizzazione e le funzioni dei municipi, prevedendo anche organi eletti a suffragio universale diretto. Agli amministratori dei municipi si applica la disciplina sullo status degli amministratori locali, di cui al Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e comunque nei limiti previsti dalla legge statale.

Art. 3.

Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

1. Il Comune di Sissa Trecasali subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Sissa e Trecasali, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996.

2. I beni demaniali e patrimoniali dei preesistenti Comuni di Sissa e Trecasali sono trasferiti al demanio ed al patrimonio del Comune di Sissa Trecasali.

3. Il personale dei preesistenti Comuni di Sissa e Trecasali è trasferito al Comune di Sissa Trecasali ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda) e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

4. I regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Sissa e Trecasali, restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Sissa Trecasali.

5. I regolamenti dell'Unione Terre Verdiriane per funzioni o servizi già conferiti dal Comune di Trecasali all'Unione continuano ad applicarsi, salvo revoca, al Comune di Sissa Trecasali, per la sola parte di esso corrispondente all'ambito territoriale dell'originario Comune di Trecasali, fino a eventuali diverse discipline adottate dal Comune di Sissa Trecasali.

Art. 4.

Contributi regionali

1. Nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) e specificati dal programma di riordino territoriale, la Regione quantifica i contributi per le fusioni in base ai criteri della popolazione e del territorio complessivi, del numero dei Comuni e del volume complessivo delle spese correnti.

2. La Regione eroga al Comune di Sissa Trecasali un contributo annuale, di ammontare costante, della durata complessiva di quindici anni, pari a 170.000 euro all'anno.

3. Al Comune di Sissa Trecasali viene concesso, a titolo di compartecipazione alle spese iniziali, un contributo straordinario in conto capitale della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale n. 10 del 2008, pari a 150.000 euro all'anno.

4. Per i dieci anni successivi alla sua costituzione, il Comune di Sissa Trecasali:

a) ha priorità assoluta nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge regionale n. 10 del 2008;

b) è equiparato ad una Unione di Comuni ai fini dell'accesso ai contributi previsti da programmi e provvedimenti regionali di settore riservati a forme associative di Comuni, ad eccezione che per i contributi regolati dal programma di riordino territoriale.

5. La Regione, in armonia con l'evoluzione della disciplina normativa in materia, sostiene il Comune di Sissa Trecasali anche mediante cessione di quota del patto di stabilità territoriale di cui alla legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 (Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna), anche ai fini dell'ottimizzazione degli investimenti finanziari di sostegno di cui al presente articolo.



Art. 5.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. I Sindaci dei Comuni di origine, entro il 31 dicembre 2013, d'intesa tra loro, formulano proposte e adottano provvedimenti utili per consentire la piena operatività del Comune di Sissa Trecasali dall'1 gennaio 2014, sia con riguardo all'organizzazione amministrativa, sia in riferimento a tutti gli interessi primari dei cittadini, con l'obiettivo di garantire continuità nell'accesso alle prestazioni ed evitare qualsiasi aggravamento in capo ai cittadini stessi.

2. È istituito un organismo consultivo composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, con il compito di collaborare con l'organo di amministrazione straordinaria del nuovo Comune che sarà nominato ai sensi della normativa statale, fino all'elezione degli organi del Comune di Sissa Trecasali nella tornata elettorale dell'anno 2014.

3. Al fine di agevolare la riorganizzazione iniziale del Comune di Sissa Trecasali, il termine per l'avvio della gestione associata delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 3, primo periodo, della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) decorre dal 1° gennaio 2015.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 7 novembre 2013

ERRANI

(*Omissis*).

13R00573

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 ottobre 2013, n. 59/R.

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 28 ottobre 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 5 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"), le parole: "di acque reflue urbane ed industriali ." sono sostituite dalle seguenti: "di acque reflue urbane, industriali e meteoriche. ".

Art. 2.

Modifiche all'articolo 18 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 4 dell'articolo 18 del d.p.g.r. 46/R/2008, dopo la parola: "stabilimenti " sono inserite le seguenti: "o insediamenti ".

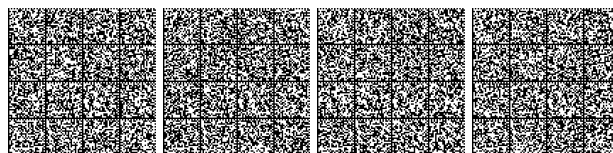
Art. 3.

Modifiche all'articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: "di cui all'articolo 76 del decreto legislativo. " sono sostituite dalle seguenti: "stabiliti dal piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo o dal piano di gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006. ".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: "del relativo PMG del " sono sostituite dalle seguenti: "del PMG, relativo al ".

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: "qualora il trattamento sia presente solo al piede di utenza, anche se composto come



specificato dall'art. 19 comma 10, " sono sostituite dalle seguenti: "al di fuori dei casi di cui alla lettera b)",".

4. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 19 bis del d.p.g.r. 46/R/2008, è inserita la seguente:

"a bis) per gli scarichi di acque reflue domestiche fino alla concorrenza del limite di 200 AE;".

Art. 4.

Modifiche all'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008

1. Al comma 1 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, dopo le parole: "si attengono" sono inserite le seguenti: "nel rispetto delle previsioni del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo o del piano di gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x quater) della l.r. 20/2006, ".

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, è sostituita dalla seguente:

"a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati :

1) gli interventi sugli scarichi situati a monte dei punti di prelievo e derivazione per uso idropotabile afferenti al servizio idrico integrato, necessari a garantire la qualità e la destinazione delle acque alla produzione di acqua potabile;

2) gli interventi sugli scarichi per i quali si ritiene possa sussistere un effettivo rischio di natura igienico-sanitaria;

3) gli interventi sugli scarichi direttamente adducanti a corpi idrici appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione;".

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, è sostituita dalla seguente:

"b) entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli interventi sugli scarichi con oltre 1000 AE che adducono, direttamente o attraverso altro corpo recettore, ad un corpo idrico tipizzato che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q) del medesimo decreto, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55 bis;".

4. Le lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, sono abrogate.

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, è inserito il seguente:

"1 bis. Gli accordi ed i contratti di programma di cui al comma 1 contengono altresì l'elenco degli interventi, non ricompresi tra quelli di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, per i quali l'AIT provvede, entro il 31 dicembre 2017, all'approvazione di un apposito programma contenente tempi e modalità di attuazione dei lavori. Il termine di conclusione dei lavori non può superare la data prevista dall'articolo 26, comma 3, della l.r. 20/2006 per gli interventi che possono essere eseguiti dopo il 31 dicembre 2015 senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. ".

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, è inserito il seguente:

"3 bis. Nei casi di cui al comma 1 bis, gli scarichi sono autorizzati dalle province in via transitoria fino alla data

del 31 dicembre 2017 e, successivamente, fino al termine di ultimazione dei lavori indicato nel programma di cui al medesimo comma, a condizione che:

a) gli interventi di adeguamento siano elencati negli accordi o contratti di programma di cui al comma 1;

b) siano rispettate le condizioni e le modalità previste negli accordi e contratti di programma di cui alla lettera a).".

7. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: "del relativo" sono sostituite dalle seguenti: "del PMG, relativo al".

8. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: "qualora il trattamento sia presente solo al piede di utenza, anche se composto come specificato dall'art. 19 comma 10," sono sostituite dalle seguenti: "al di fuori dei casi di cui alla lettera a), ".

9. Al comma 5 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, le parole: "ai sensi del comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dei commi 3 e 3 bis".

10. Dopo la lettera d) del comma 5 dell'articolo 19 ter del d.p.g.r. 46/R/2008, è inserita la seguente:

"d bis) per scarichi di acque reflue domestiche dotati almeno di fosse bicamerali, tricamerali o Imhoff e derivanti da nuove edificazioni o da ristrutturazioni di edifici già esistenti, fino ad un massimo del 10 per cento della potenzialità già autorizzata ai sensi dei commi 3 e 3bis e a condizione che non sia superata la soglia dei 2000 AE e non venga compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità. ".

Art. 5.

Modifiche all'articolo 41 del d.p.g.r. 46/R/2008

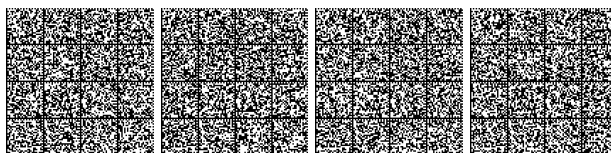
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41 del d.p.g.r. 46/R/2008, dopo le parole: "nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale" sono aggiunte le seguenti: "o nella condotta bianca delle reti separate per le zone non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali;".

Art. 6.

Modifiche all'allegato 2 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La rubrica dell'allegato 2 del d.p.g.r. 46/R/2008, è sostituita dalla seguente: "Disposizioni relative alle acque reflue domestiche".

2. Alla lettera f) del capo 1 dell'allegato 2 del d.p.g.r. 46/R/2008, dopo le parole: "il limite di 100 AE" sono inserite le seguenti: ", di cui alla colonna C della tabella 1, ".



3. La riga numero 3 della tabella 1 dell'allegato 2 del d.p.g.r. 46/R/2008, è sostituita dalla seguente:

3	Custodia di animali non ai fini di allevamento, ivi inclusi i giardini zoologici – Toilette per animali domestici		(1h)
---	---	--	------

Art. 7.

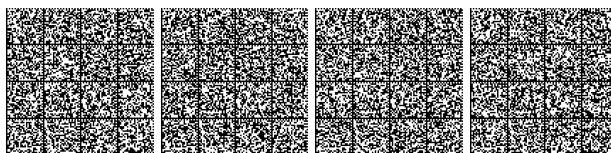
Modifiche all'allegato 3 del d.p.g.r. 46/R/2008

1. La tabella 2 dell'allegato 3 del d.p.g.r. 46/R/2008, è sostituita dalla seguente:

TABELLA N. 2 - Sistemi impiantistici adottabili come trattamenti appropriati per le acque superficiali interne						
DIMENSIONI DELL' INSEDIAMENTO OD AGGLOMERATO			≤ 200 AE	200 < AE ≤ 500	500 < AE < 2000	
SISTEMI IMPIANTISTICI (c)			note	A	B	C
1	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e subirrigazione e drenaggio		(b)	X	X	
2	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e trincea drenante			X		
3	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione sub superficiale HF (flusso orizzontale)			X	X	X
4	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione sub superficiale VF (flusso verticale)			X	X	X
5	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e stagno o stagni in serie		(a)	X	X	X
6	Stagno facoltativo e fitodepurazione a flusso superficiale (FWS - free water surface)		(a)	X	X	X
7	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione combinata (combinazione di HF/HV/FWS)		(a)	X	X	X
8	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione combinata e filtro a sabbia		(a)		X	X
9	Stagno anaerobico e fitodepurazione combinata		(a)		X	X
10	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e filtro a sabbia intermittente			X	X	
11	Fossa tricamerale e stagno		(a)	X	X	
12	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e filtro percolatore aerobio o anaerobio			X	X	X
13	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fanghi attivi, o biodischi			X	X	X
14	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e impianto ad areazione prolungata					X
15	Chiariflocculazione					X
16	Impianto biologico e fitodepurazione					X
NOTE						
(a) L'utilizzo di stagni o lagunaggi è da ritenersi possibile solo a seguito del parere positivo dell'ASL in merito alle questioni di disturbo del vicinato, di salute ed igiene pubblica e purchè rispettino le disposizioni urbanistiche del comune;						
(b) La subirrigazione (realizzata e effettuata nel rispetto delle buona norma tecnica negli strati superficiali del suolo) costituisce parte del trattamento di affinamento del refluo per mezzo dell'ossidazione e digestione garantita dal suolo stesso, e non si configura quindi come organo di scarico sul suolo. ((c) Ai sensi dell' art. 19, comma 10, sono utili alla formazione del sistema tutte le sezioni presenti dal piede d' utenza incluso e lo scarico nel corpo idrico						

2. La lettera b) del comma 5 del Capo 2 dell'allegato 3 d.p.g.r. 46/R/2008, è sostituita dalla seguente:

“b) prescrive le modalità e l'ambito di esecuzione delle operazioni di cui all'articolo 19 bis, comma 2, lettera b) ed all'articolo 19 ter, comma 4, lettera b).”.



3. La tabella 4 dell'allegato 3 del d.p.g.r. 46/R/2008 è sostituita dalla seguente:

TABELLA. 4 . Tipologia e numero annuo minimo di operazioni previste dal PMG													
OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E AUTOCONTROLLO (numero di operazioni annue)													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
AE (a)	Isp ezi one str utt ure (c)	Ri m oz io ne fa ng hi	Verific a sistem i contro llo, allarm e ed emerg enza (f)	Organi e impiant i meccan ici o elettro meccan ici (f)	Con tr olli e ver ific he di pro ces so (f)	Verifica sistemi rilevazione portate trattate e strumenti di campionam ento-(f)	Operazi oni di cui all' art. 19 bis lett. b) e 19 ter comma 4 lett. b)	ANALISI ACQUE INGRESSO ED USCITA					
								BO D	COD	SS	E. Col i (b)	Az oto tot ale (d)	Fosf oro Total e (d)
< 200	2	PMG	2	2	PMG	PMG	1	--	--	--	--	--	--
da 201 a 500	4	PMG	4	4	PMG	PMG	1	2	2	2	2	--	--
da 501 a 2000	4	PMG	4	4	PMG	PMG	1	4	4	4	4	2	2
da 2001 a 10000 (g)	12	PMG	12	12	PMG	PMG	----	12 (e)	12 (e)	12 (e)	12 (e)		
NOTE (a) come riportati sul provvedimento autorizzativi (b) in caso di scarico in acque destinate alla balneazione, comunque nel periodo, 1 marzo – 15 settembre (c) per le condotte a mare l'ispezione dell'integrità della condotta deve essere annuale (d) solo per gli impianti che scaricano in aree sensibili (e) se conforme dopo il primo anno la frequenza scende a 4 - Se uno dei campioni non è conforme l'anno successivo la frequenza torna a 6, per E.Coli, o 12 per gli altri parametri. (f) se presente la tipologia (g) solo trattamenti appropriati di cui alla tabella 3 del presente allegato													

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dichiarato urgente, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 22 ottobre 2013

ROSSI

(Omissis).

13R00581

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2013, n. 60.

Modifiche al regime transitorio dei consorzi di bonifica e coordinamento con le norme in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012, alla l.r. 21/2012 e alla l.r. 91/1998.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 51 del 4 novembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

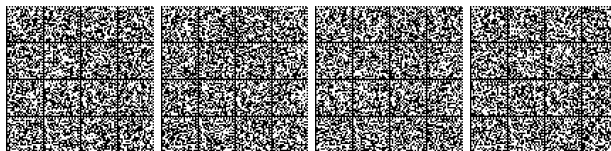
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 21 della l.r. 79/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994), le parole: «con le modalità stabilite dallo statuto consortile» sono sostituite dalle parole: «previo avviso pubblico di manifestazione di interesse».



2. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 79/2012 dopo la parola: «presidente» è inserita la parola «e».

Art. 2.

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 79/2012

1. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:

«3. Nei territori montani, il consorzio esercita le funzioni di cui al comma 1, e svolge le attività di supporto per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 9 e 29, mediante la stipula con le unioni dei comuni di convenzioni, redatte sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale, nell'ambito delle quali è regolato, in particolare, l'utilizzo del personale adibito a tali mansioni.».

2. Al comma 6 dell'articolo 23 della l.r. 79/2012 le parole: «possono affidare i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile,» sono sostituite dalle parole: «affidano preferibilmente i lavori di manutenzione ordinaria agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, appartenenti al consorzio,».

Art. 3.

Inserimento dell'articolo 34-bis nella l.r. 79/2012

1. Dopo l'articolo 34 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (*Partecipazione alle elezioni per i Comuni di Sestino e Badia Tedalda*). — 1. Fino a diversa determinazione del Consiglio regionale e previa intesa con la regione interessata, i proprietari degli immobili e dei terreni ricadenti nel territorio dei Comuni di Sestino e Badia Tedalda sono ammessi a partecipare alle elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno di cui all'articolo 7.

2. Il Presidente della Giunta regionale con decreto detta specifici indirizzi e modalità per la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1 alle prime elezioni degli organi del Consorzio 2 Alto Valdarno.».

Art. 4.

Modifiche all'articolo 35 della l.r. 79/2012

1. Al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 79/2012 dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «, nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38-bis e 38-ter,».

2. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 79/2012 le parole: «ed effettuano l'individuazione di cui al comma 2, lettera *a*)» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché degli atti eventualmente approvati ai sensi degli articoli 38-bis e 38-ter, ed effettuano la ricognizione ai sensi del comma 2, relativamente agli atti di cui alle lettere *a*) e *c*) dello stesso comma».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 37 della l.r. 79/2012

1. Al comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 79/2012 le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centottanta giorni».

2. Al comma 3-bis dell'articolo 37 della l.r. 79/2012 le parole: «dal 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2015».

3. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 37 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:

«3-ter. Qualora il consorzio di bonifica non provveda all'adozione del piano di classifica e del perimetro di contribuzione entro il termine di cui al comma 3, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro il termine di sessanta giorni, provvede alla nomina di un commissario ai sensi della l.r. 53/2001.».

Art. 6.

Modifiche all'articolo 38 della l.r. 79/2012

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 79/2012 sono aggiunte le parole: «e gli atti di cui all'articolo 38-bis».

Art. 7.

Inserimento dell'articolo 38-bis nella l.r. 79/2012

1. Dopo l'articolo 38 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:

«Art. 38-bis (*Prima approvazione della proposta relativa al piano delle attività di bonifica*). — 1. Nelle more dell'istituzione dei nuovi consorzi, i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, ed i commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010, approvano la proposta del piano delle attività di bonifica di cui all'articolo 25, anche in assenza delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera *b*), in coerenza con le deliberazioni già approvate ai sensi della l.r. 34/1994 e anche in riferimento al reticolo di gestione individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera *e*). La proposta del piano delle attività di bonifica è inviata dai soggetti di cui al comma 1, alla Giunta regionale entro il 30 novembre 2013.

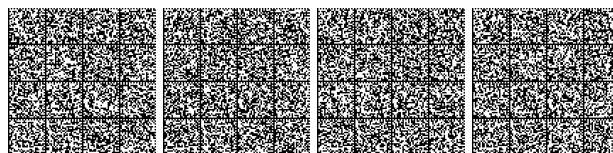
2. Per l'anno 2014 la Giunta regionale approva il piano delle attività di bonifica, sulla base della proposta di cui al comma 1, senza necessità di acquisire il parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-sexies, comma 1, lettera *a*), della l.r. 91/1998.».

Art. 8.

Inserimento dell'articolo 38-ter nella l.r. 79/2012

1. Dopo l'articolo 38-bis della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:

«Art. 38-ter (*Disposizioni transitorie per l'approvazione del bilancio preventivo 2014*). — 1. Nelle more



dell'istituzione dei nuovi consorzi, i bilanci preventivi per l'anno 2014, adottati dai commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010 e dai presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, sono trasmessi, entro sette giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale che si esprime con parere vincolante entro i successivi quindici giorni. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

2. I commissari straordinari di cui alla l.r. 47/2010 e i presidenti delle unioni dei comuni che svolgono le funzioni di bonifica, approvano il bilancio preventivo entro il 31 dicembre 2013 ed effettuano la rendicontazione finale per il subentro dei nuovi consorzi alla data di prima convocazione dell'assemblea.

3. Entro novanta giorni dalla data di cui all'articolo 33, comma 1, l'assemblea consortile approva il bilancio preventivo 2014.

4. Il direttore o, fino alla sua nomina, il dirigente di cui all'articolo 38-*quater*, è autorizzato a gestire le spese obbligatorie o indifferibili e urgenti:

a) sulla base dei bilanci di cui al comma 2, fino all'adozione da parte dell'assemblea del bilancio preventivo 2014;

b) sulla base del bilancio preventivo 2014 adottato dall'assemblea fino alla sua successiva approvazione.».

Art. 9.

*Inserimento dell'articolo 38-*quater* nella l.r. 79/2012*

1. Dopo l'articolo 38-*ter* della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:

«Art. 38-*quater* (*Individuazione della sede legale e disposizioni in merito alle funzioni del direttore generale*). — 1. Nelle more dell'approvazione dello statuto di cui all'articolo 12, la sede legale del consorzio è individuata presso la sede del consorzio con maggiore carico contributivo, salvo diversa e successiva determinazione individuata nello statuto del consorzio.

2. A decorrere dalla data di cui all'articolo 33, comma 1, e fino alla nomina del direttore generale, le funzioni di cui all'articolo 21 sono svolte, per ciascun nuovo consorzio, dal dirigente apicale avente maggiore anzianità di servizio dei consorzi di cui alla l.r. 34/1994 appartenenti al medesimo comprensorio.».

Art. 10.

*Inserimento dell'articolo 38-*quinqies* nella l.r. 79/2012*

1. Dopo l'articolo 38-*quater* della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:

«Art. 38-*quinqies* (*Disposizioni per la prima applicazione della gestione patrimoniale e finanziaria*). — 1. Fino all'emanazione delle direttive di cui all'articolo 22, comma 2, lettera m), i bilanci di cui all'articolo 20 sono approvati secondo gli schemi e le modalità vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione dello statuto di cui all'articolo 12, la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data delle elezioni consortili, approva lo statuto provvisorio dei consorzi, in funzione dell'immediata operatività della prima assemblea.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 21/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 maggio 2012, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di difesa dal rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua), le parole: «dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua di cui al quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale previsto dall'articolo 48 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), come aggiornato dai piani di assetto idrogeologico (PAI)», sono sostituite dalle seguenti: «dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua del reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994).».

Art. 12.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 91/1998

1. Il comma 1-*quater* dell'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. La Giunta regionale approva con deliberazione linee guida contenenti:

a) indirizzi per l'ottimale gestione delle risorse idriche con particolare riferimento alla razionalizzazione degli approvvigionamenti in relazione alla effettiva disponibilità della risorsa;

b) indirizzi operativi per l'uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione, delle province e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo, previa acquisizione del parere della conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-*sexies*, comma 1, lettera d-*bis*).».

Art. 13.

*Modifiche all'articolo 12-*sexies* della l.r. 91/1998*

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12-*sexies* della l.r. 91/1998 è inserita la seguente:

«d-*bis*) sugli indirizzi operativi per l'uniforme esercizio sul territorio regionale delle funzioni amministrative della Regione, delle province e dei consorzi di bonifica in materia di difesa del suolo, di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, lettera b).».



Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 ottobre 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 ottobre 2013.
(*Omissis*).

13R00582

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2013, n. 33.

Modifica alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015” ed interpretazione autentica dell’art. 1 della L.R. 28.12.2012, n. 69.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 99 Speciale dell’11 ottobre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rifinanziamento intervento di cui all’art. 35
della L.R. 7/2003*

1. È autorizzato il rifinanziamento, tramite variazione del bilancio di previsione 2013, dell’intervento previsto dall’art. 35 della L.R. 17 aprile 2003 n. 7 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)», disciplinato anche per l’anno 2013 negli stessi termini e modalità proposti per l’esercizio 2003, così come segue:

Art.	Oggetto	Importo in €	Capitolo
35	Spese per la partecipazione al Consorzio del Gran Sasso Teramano S.p.A.	8.598,53	292421 IN AUMENTO
Art.	Oggetto	Importo in €	Capitolo
	Oneri connessi all’espletamento delle prove concorsuali e al funzionamento delle commissioni esaminatrici	8.598,53	11427 IN DIMINUZIONE

Art. 2.

Norma di interpretazione autentica dell’art. 1 della L.R. 69/2012

1. L’art. 1 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 69 recante «Rifinanziamento L.R. 8 novembre 2001, n. 57 (Valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo)» si interpreta nel senso che il finanziamento degli interventi di cui alla L.R. 57/2001 è concesso, nel rispetto di quanto previsto dalla decisione 98/337/CE della Commissione, del 21 giugno 1998, relativa agli aiuti concessi dalla regione fiamminga alla società Air Belgium e all’agenzia di viaggio e turismo Sunair per l’utilizzazione dell’aeroporto di Ostenda, per la valorizzazione dell’aeroporto d’Abruzzo, attraverso la pubblicizzazione del territorio regionale e dell’Aeroporto nei confronti dei passeggeri ed attraverso la promozione dell’Aeroporto e dei voli nei confronti dei vettori aerei.



Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 7 ottobre 2013

CHIODI

(*Omissis*).

13R00556

LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2013, n. 34.

Modifiche alla L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione
Abruzzo n. 38 del 23 ottobre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 5 della L.R. 4/2009

1. All'art. 5 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'elenco è aggiornato a cura del competente Servizio del Consiglio regionale con cadenza annuale, in base ai criteri e modalità stabiliti da apposito bando pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.».

b) Dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

«1-*quinqies*. Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia.

1-*sexies*. Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale.

1-*septies*. All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1-*quinqies* provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione. L'Elenco è aggiornato annualmente.

1-*octies*. In caso di entrata in vigore di nuove disposizioni che comportino nomine regionali, il competente Servizio del Consiglio regionale provvede all'integrazione dell'Elenco mediante pubblicazione di specifico avviso pubblico.»;

c) Al comma 3, le parole «e dell'assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione» sono soppresse;

d) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Regione, in attuazione dell'articolo 42, comma 4, dello Statuto, garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali.»;

e) Il comma 5 è abrogato.

Art. 2.

*Inserimento degli articoli 5-bis
e 5-ter nella L.R. 4/2009*

1. Dopo l'art. 5 della L.R. 4/2009 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis* (*Cause di esclusione ed incompatibilità*). — 1. Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

2. Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni.

3. In ogni caso, il soggetto nominato è tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonché ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre



il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.

4. La nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. L'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico procede d'ufficio al recupero delle somme indebitamente percepite a decorrere dal verificarsi della condizione stessa.

5. Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale.

6. I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3.

Art. 5-ter (Condizioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013). — 1. Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

2. Per gli aspetti sostanziali e procedurali si applicano, rispettivamente, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5-bis per le condizioni di inconfiribilità ed il comma 6 dell'art. 5-bis per le condizioni di incompatibilità.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 15 ottobre 2013

CHIODI

(*Omissis*).

13R00557

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2013, n. 18.

Abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 9 della legge regionale 5 aprile 2005, n. 11. Soppressione della Commissione tecnica.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Molise n. 30 del 16 novembre 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1-bis dell'articolo 9 della legge regionale 5 aprile 2005, n. 11 (Disciplina generale in materia di attività estrattive) è abrogato.

Art. 2.

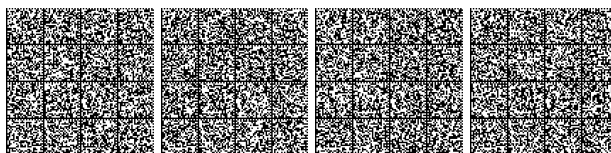
1. La presente legge entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 12 novembre 2013

DI LAURA FRATTURA

13R00592



LEGGE REGIONALE 12 novembre 2013, n. 19.

Dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Molise n. 30 del 16 novembre 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta disposizioni in ordine all'affidamento ed alla dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e mira alla salvaguardia della dignità di ogni persona, della sua libertà di scelta, delle sue convinzioni religiose e culturali.

2. La disciplina di cui alla presente legge è conforme ai principi enunciati nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

Art. 2.

Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Il soggetto affidatario dell'urna, persona fisica, ente o associazione, è individuata nel rispetto della volontà del defunto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della legge n. 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 3) e 4), della stessa legge. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in alternativa, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1), lettera d), della legge n. 130/2001.

2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale atto, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diverse indicazioni dell'autorità sanitaria.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di uno di questi non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.

5. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'articolo 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

Art. 3.

Modalità di conservazione

1. L'urna sigillata contenenti le ceneri può essere:

- a) tumulata;
- b) inumata qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano;
- c) conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'articolo 80, comma 3, del d.P.R. n. 285/1990;
- d) consegnata al soggetto affidatario di cui all'articolo 2.

Art. 4.

Luoghi idonei alla dispersione delle ceneri

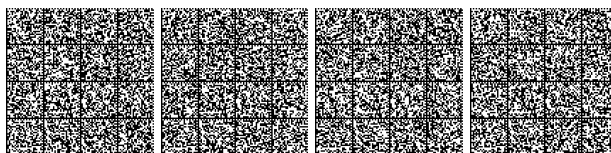
1. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della legge n. 130/2001, nei luoghi di seguito indicati:

- a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'articolo 80, comma 6, del d.P.R. n. 285/1990;
- b) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
- c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
- d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- e) nei fiumi;
- f) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai Comuni, dalle Province, dalla Regione;
- g) in aree private.

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.



Art. 5.

Regolamenti comunali

1. I regolamenti comunali disciplinano quanto disposto dall'articolo 4 e la violazione delle disposizioni ivi contenute comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Art. 6.

Senso comunitario della morte

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, in caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto o degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente, è posta nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto. Gli oneri sono posti a carico dei richiedenti.

2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 7.

Informazione ai cittadini

1. I Comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

2. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere, anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai Comuni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 12 novembre 2013

DI LAURA FRATTURA

13R00593

REGIONE SICILIA

LEGGE 8 ottobre 2013, n. 17.

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, «Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive».

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 46 dell'11 ottobre 2013)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. All'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «tredici» è sostituita dalla parola «diciannove»;

b) al comma 1 lettera c) la parola «due» è sostituita dalla parola «tre»;

c) al comma 1 lettera d) la parola «quattro» è sostituita dalla parola «otto»;

d) al comma 1 lettera f) la parola «tre» è sostituita dalla parola «quattro»;

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. L'Assessore regionale per le attività produttive, con decreto, adotta un avviso pubblico rivolto alle associazioni ed organizzazioni di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 per la definizione di criteri e modalità per le assegnazioni dei seggi e per la determinazione della maggiore rappresentatività a livello regionale.»;

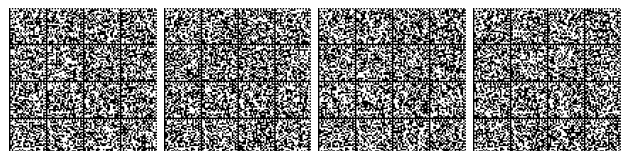
f) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Nello statuto dell'IRSAP sono individuate le modalità di espressione del parere della Consulta e i casi di deroga dei termini di cui al presente comma per ragioni di particolare urgenza.».

Art. 2.

Requisiti dei membri della Consulta delle attività produttive

1. All'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-ter. Per i membri della Consulta non trova applicazione l'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altro requisito stabilito da altra legge regionale.».



Art. 3.

Modifica all'articolo 7 della legge regionale n. 8/2012. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, è sostituito dal seguente: «1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, ed è composto da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive. Due membri sono nominati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive; i restanti tre membri sono nominati tra gli iscritti alle associazioni delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, delle cooperative e degli agricoltori maggiormente rappresentative nel territorio regionale, a seguito di elezione congiunta tra le predette associazioni da svolgersi secondo le modalità individuate dalle medesime associazioni di categoria. Le predette associazioni comunicano le proprie designazioni entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.».

2. In sede di prima applicazione si provvede al rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'IRSAP, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 8/2012, come sostituito dal precedente comma 1, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 8/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, le parole «su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, tra i membri del Consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «fra i membri del Consiglio di amministrazione nell'ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 7, comma 1.».

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, la parola «consecutivi» è soppressa.

3. Alla fine del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, sono aggiunte le seguenti parole: «nell'ambito dei componenti designati su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive ai sensi dell'articolo 7, comma 1.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 8/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 8/2012, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «, scelto dal Presidente della Regione,» sono soppresse;

b) le parole «L'Assessore regionale per l'economia e l'Assessore regionale per le attività produttive designano, ciascuno, due componenti, dei quali uno effettivo e uno supplente.» sono sostituite dalle seguenti: «L'Assessore regionale per le attività produttive emana un bando pubblico per la creazione di un elenco di revisori dei conti nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il collegio dei revisori dei conti è selezionato tramite estrazione a sorte dall'elenco. È nominato presidente il primo estratto; sono nominati membri effettivi il secondo ed il terzo estratto; sono nominati membri supplenti il quarto ed il quinto estratto.».

2. Il bando di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale n. 8/2012, come modificato dal precedente comma 1, è emanato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 ottobre 2013

CROCETTA

*Assessore regionale
per le attività produttive*
VANCHERI

(Omissis).

13R00602



MODALITÀ PER LA VENDITA

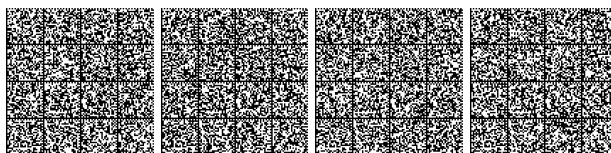
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

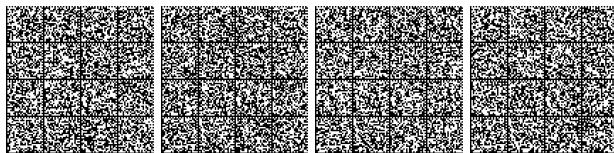
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale	€ 438,00
		- semestrale	€ 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale	€ 819,00
		- semestrale	€ 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € 302,47
- semestrale € 166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € 86,72
- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

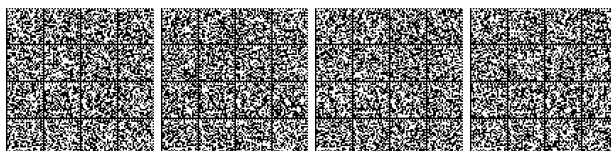
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 1 2 1 4 *

€ 3,00

